



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 77 DEL 22/03/2022**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 938/2013  
Alessandri Domenico e Alessandri Cesarina e altri - trasferimento somme al Comune  
dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 611/2019 Corte di Appello di L'Aquila**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto fino al 31.12.2022;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**Richiamato** l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

**Vista** la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 611/2019 pubbl. il 3.04.2019 nella causa civile iscritta al n. 938 del ruolo generale dell'anno 2013 promossa da Alessandri Domenico e Alessandri Cesarina contro il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 dei terreni siti in L'Aquila, località Paganica, censito nel NCT, foglio 8, particelle 688 e 1201, espropriati per la realizzazione di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi

seguito del sisma;

**Vista** la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

**Vista** la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che *“non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune”*;

**Vista** la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

**Vista** la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che *“in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge”*;

**Vista** la nota del Comune dell'Aquila prot. 19677 del 28.02.2022, prot. USRA 1564 del 1.03.2022, di richiesta del trasferimento fondi per l'esecuzione della sentenza in oggetto;

**Preso atto** che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 611/2019:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- determina l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili per cui è causa in complessivi € 186.015,75 (suddivisi come rappresentato nell'allegato A) oltre agli interessi sulle indennità di esproprio dalle date dei singoli decreti di esproprio, relativi ad ogni particella per cui sia stato emesso, alla data del deposito di cui appresso e sulle indennità di occupazione dalla scadenza di ogni singola annualità successiva al 22.02.2016 fino al deposito del relativo importo e, per il residuo eventuale, sino al deposito di cui appresso;
- ordina alla parte convenuta Comune di L'Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- compensa nella misura di due terzi tra le parti ricorrenti ed il Comune dell'Aquila le spese del giudizio, che liquida per l'intero in € 9.000,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e condanna il Comune a rifonderle ai ricorrenti nella misura del restante terzo, mentre compensa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna di esse nella misura della metà;

**Preso atto** che il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, nel corso della procedura espropriativa, con successive determinazioni dirigenziali elencate nell'allegato A alla presente determinazione, provvedeva al deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, per un importo complessivo di € 174.610,50;

**Considerato** pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari all'importo stabilito in sentenza, detratto quanto già depositato dal Comune dell'Aquila, ammonta ad € **11.405,25** a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, ripartito come riepilogato nell'allegato A alla presente determinazione;

**Ritenuto** altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali valutati complessivamente in € **3.707,59** maturati sulle singole quote non depositate;

**Ritenuto** pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € **20.989,65** (**ventimilanovecentottantanove/65**) derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 11.405,25
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 3.707,59
Spese legali	€ 5.876,81
<b>Somma complessiva da trasferire</b>	<b>€ 20.989,65</b>

**Tenuto** conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

#### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 611/2019 pubbl. il 3.04.2019 nella causa civile iscritta al n. 938 del ruolo generale dell'anno 2013 promossa da Alessandri Domenico e Alessandri Cesarina contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 dei terreni siti in L'Aquila, località Paganica, censito nel NCT, foglio 8, particelle 688 e 1201, la somma complessiva di € **20.989,65** (**ventimilanovecentottantanove/65**) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 22 marzo 2022

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

